

COMUNE DI POSTALESIO

Provincia di Sondrio

N. 01/2014 del registro delle ordinanze

OGGETTO: Combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci potature o ripuliture.

IL SINDACO

PREMESSO CHE la nuova formulazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 205/2010 stabilisce al comma 1 lett. f), che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

VERIFICATO CHE la combustione dei residui vegetali derivante da lavorazione agricola e forestale, (non rientrando nella deroga di cui al predetto art. 185) si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente;

CONSIDERATO CHE il territorio del Comune di Postalesio ha anche una vocazione agricola e montana, e le attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione, rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed al controllo delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie;

VISTO l'art. 14 comma 8 lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, che all'art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006, dopo il comma 6 aggiunge il seguente: "*6-bis, Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.*";

VISTI:

- la direttiva europea n. 2008/98/CE ;
- l'art. 14 comma 8 del decreto legge 24/06/2014 n. 91;
- il D.Lgs. 152/2006;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Sul territorio del Comune di Postalesio è consentita la combustione del materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

1. le operazioni devono essere condotte nel medesimo luogo di produzione dei residui vegetali;
2. la combustione deve avvenire in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (cioè tre metri cubi comprensivi dei “vuoti”);
3. la combustione deve altresì svolgersi nelle giornate in assenza di vento; nel caso in cui dopo l'accensione sopravvengano condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
4. Il sito su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci atti ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
5. La combustione dovrà essere effettuata all'esterno, a distanza di sicurezza dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, strade, piantagioni (con il fumo che comunque non dovrà propagarsi su detti manufatti); è altresì vietata nei boschi ed a una distanza da questi inferiore a metri 100. Le operazioni potranno eseguirsi dalle ore 08,00 del mattino sino al tramonto, e comunque in qualsiasi caso non oltre le ore 19,00;
6. E' vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
7. E' altresì vietata la combustione durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Lombardia lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ovvero nel caso di espresso divieto dell'Autorità.

Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle conseguenze per il mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

La trasmissione di copia del presente provvedimento:

- Alla Prefettura di Sondrio – Ufficio Territoriale del Governo;
- Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- Alla Stazione Carabinieri di Berbenno di Valtellina;
- Alla Questura di Sondrio;
- All'Ufficio Polizia Locale – Sede.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line, sul sito Web e mediante affissione di manifesti nei punti di affissione dislocati sul territorio comunale.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line.



IL SINDACO
Bonini Federico